REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027"

Avviso pubblico per il finanziamento di misure per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

INDICE

1. Quadro normativo 4
2. Finalità e tipologia degli interventi 5
3. Durata 6
4. Risorse disponibili 6
5. Destinatari 6
6. Beneficiari 6
7. Misure previste 7
7.1. Misura 1 - Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità ... 7
7.1.1. Soggetti attuatori 8
7.1.2. Gestione finanziaria 8
7.1.3. Modalità di erogazione del contributo 9
7.2. Misura 2 – Tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità 9
7.2.1. Soggetti coinvolti 10
7.2.2. Voci di costo per cui è possibile chiedere il contributo 11
7.2.3. Modalità di erogazione del contributo 12
7.3. Misura 3 – Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità 13
7.3.1. Soggetti richiedenti 13
7.3.2. Limiti e deroghe 14
7.3.3. Caratteristiche dei contratti di lavoro ammessi agli incentivi 15
7.3.4. Regimi di aiuto e cumulabilità 17
7.3.5. Condizioni di concessione dell'incentivo 19
7.3.6. Modalità di erogazione del contributo 19
7.4. Misura 4 – Accomodamenti ragionevoli 20
7.4.1. Risorse finanziarie 21
7.4.2. Modalità di erogazione del contributo 22
8. Quadro riepilogativo delle modalità di rendicontazione 22
9. Termini di adesione dei soggetti proponenti 23
10. Modalità per la presentazione delle candidature 23
10.1. Ammissibilità delle candidature 24
10.2. Esiti delle candidature 24

11. Atto unilaterale di impegno 25
12. Obblighi dei soggetti beneficiari 25
13. Motivi di esclusione 26
14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 26
15. Controlli 27
16. Informazione e pubblicità 28
17. Conservazione documenti 28
18. Condizioni di tutela della privacy 28
19. Foro competente 28
20. Responsabile del procedimento 28
21. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali 28
22. Documentazione della procedura 28

1. Quadro normativo

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";*
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 *"Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 357 del 7 luglio 2000 "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68*";
- la Legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 *"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili"* ed in particolare l'art. 5 rubricato *"Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Comitato per la gestione del fondo"* che espressamente prevede, tra l'altro, che al fondo sono destinati i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della Legge n. 68/1999;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che ha apportato modifiche alla Legge n. 68/1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 501 recante "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità*" ed in particolare la sezione IV dell'allegato rubricata *"Interventi a favore dell'occupazione a valere sul fondo regionale per il collocamento delle persone con disabilità"* che espressamente prevede il finanziamento di programma regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
- DGR 551 del 18/07/2024 Diritto al lavoro delle persone con disabilità. Approvazione "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19;
- Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19, approvato con Dgr n.551 del 18/07/2024;
- DGR n. 551 del 18 luglio 2024 "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19, approvato con Dgr n.551 del 18/07/2024;
- Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023, "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027", che abroga la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito "Reg. in esenzione") e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Finalità e tipologia degli interventi

Il presente Avviso ha l'obiettivo di realizzare la programmazione e l'attuazione delle azioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 5 della Legge regionale del 21 luglio 2003 n. 19, in applicazione del punto 6 del "Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027" approvato con Deliberazione di Giunta n.551 del 18/07/2024.

La finalità delle azioni descritte nel presente Avviso è quella di favorire l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, incentivando la formazione, l'inserimento in tirocinio, l'assunzione e il consolidamento dei rapporti di lavoro. In particolare, le misure previste si configurano come un aiuto all'ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, favorendo la collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla L.68/99 e i soggetti datoriali che intendono perseguire, nel proprio progetto imprenditoriale, tra gli altri obiettivi, anche la responsabilità sociale di impresa.
In tale ottica, l'Avviso prevede una pluralità di attività con carattere integrato secondo una filiera logica e sequenziale coerente e funzionale al percorso di attivazione che, attraverso un progetto appositamente declinato, l'impresa si propone di realizzare.
Le specifiche azioni attivabili possono essere progettate in un'ottica di sistema nonché di sviluppo e crescita del percorso individualizzato di integrazione lavorativa.

Le misure alla base nell'Avviso e oggetto di finanziamento sono:

- **Misura 1 - Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità**;
- **Misura 2 - Tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;**
- **Misura 3 - Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità**;
- **Misura 4 - Accomodamenti ragionevoli.**

Le progettualità delle imprese interessate **possono essere presentate in maniera singola o integrata,** nella logica di un progetto complesso ma unitario nella sua articolazione e finalità e, tenuto conto che il progetto dovrà portare alla costruzione di condizioni di occupazione delle persone con disabilità presso le proprie sedi.
In maniera singola possono essere presentate esclusivamente la Misura 3 e la Misura 4. L'attivazione della Misura 4 in maniera singola è riservata esclusivamente alle imprese sottoposte agli obblighi ex l. 68/99 che hanno adempiuto ai relativi obblighi alle assunzioni.

In caso di presentazione e attivazione di un progetto integrato questo potrà essere attivato anche per un singolo destinatario fino ad un massimo di 20 destinatari. Per ogni lavoratore potrà anche essere presentata una domanda specifica.
Ad ogni modo, in caso di progetto integrato (ad es. tutte le Misure/Misura 1+ Misura 3+ Misura 4/Misura 2+ Misura 3+Misura 4, ecc.) in un'unica domanda i soggetti beneficiari potranno presentare richieste di contributo per un massimo 5 destinatari sino ad un massimo di 4 domande complessive.

In caso di presentazione e attivazione della sola Misura 3 questa potrà essere attivata anche per un singolo destinatario fino ad un massimo di 20 destinatari, attraverso la trasmissione di singole domande.

In caso di presentazione e attivazione della sola Misura 4 si potranno presentare al massimo 5 domande in caso di assunzione e 3 domande in caso di tirocinanti, fermo restando quanto previsto sopra e nell'art. 7.4 dell'Avviso.

3. Durata

Le candidature, con le modalità previste nel presente Avviso, potranno essere presentate dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio così come indicato al paragrafo 9.
Con atti successivi la Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione della Regione Lazio, provvederà a definire la chiusura della finestra temporale entro cui è possibile presentare le domande.

4. Risorse disponibili

L'intervento è finanziato, a valere sul "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 19/2003 (a cui sono destinati i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999), capitolo di bilancio U0000F31154 del bilancio corrente, per un importo pari a 10.000.000,00 euro.
La Regione in funzione delle dimensioni della domanda di incentivi si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso, in considerazione dell'effettivo utilizzo.
L'erogazione delle risorse avviene in continuità a valere sulle diverse annualità, fino ad esaurimento delle stesse. La Regione provvederà a comunicare la chiusura dello sportello.

La Regione si riserva altresì la facoltà di utilizzare anche risorse a valere del PR FSE+ Regione Lazio 2021-2027. In tal caso, verrà garantito il rispetto del Regolamento (UE) 2021/1060 e della normativa regionale applicabile in materia di gestione e controllo del PR FSE+ Regione Lazio 2021-2027.

5. Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone con disabilità di cui all'art. 1 della Legge 68/99, iscritti alle liste di collocamento mirato della Regione Lazio.

La Misura 2 è rivolta a chi si trovi inoltre in almeno una delle seguenti condizioni:

- disabilità psichiche e/o intellettive (ai sensi degli artt. 9, comma 4 e art. 13, comma 1bis della Legge n. 68/1999 con riferimento al Messaggio INPS 30 ottobre 2008 n.23991);
- invalidità superiore o uguale al 79%;
- condizione di fragilità e/o vulnerabilità segnalata dai servizi socio/sanitari che comporti particolare difficoltà' di inserimento nel ciclo lavorativo oppure oggettive condizioni di svantaggio occupazionale correlate all'età, al genere, al reinserimento lavorativo ovvero alla disoccupazione di lunga durata, previa stipula di un percorso individualizzato.

Sono altresì destinatari i lavoratori con disabilità computati in quota di riserva di cui all'art.3 della legge 68/99 che siano già in forza presso il datore di lavoro che richiede l'attivazione delle seguenti misure:

- Misura 3 "Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità" di cui al Punto 7.3.3, lettera C), rubricato "Incentivi per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato e stabilizzazioni";
- Misura 4 "Accomodamenti ragionevoli" di cui al punto 7.4, rubricato "Accomodamenti ragionevoli.

6. Beneficiari

Sono beneficiari dell'Avviso le imprese con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lazio, anche se non tenute agli obblighi di cui alla legge 68/99.
Nell'ambito dei paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sono indicate le specifiche per poter usufruire dei finanziamenti previsti a valere del presente Avviso.
Per la Misura 2 le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge L.68/99 devono avere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, una convenzione art. 11 L.68/99 attiva per la copertura della quota di riserva ex art.3 della già menzionata legge.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Le cooperative sociali di tipo A e B e le imprese sociali rientrano nella nozione di impresa sopra definita.

7. Misure previste

7.1. Misura 1 - Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità

Nell'ambito di tale Misura si potrà prevedere la realizzazione di attività di formazione rivolta ai destinatari, per fornire elementi conoscitivi finalizzati all'inserimento lavorativo.

I percorsi formativi devono essere finalizzati a sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Gli interventi formativi dovranno essere progettati e attuati tenendo conto delle specifiche condizioni soggettive e oggettive dell'utenza e dovranno privilegiare soprattutto le aree pratiche ed operative, seppur integrate da momenti teorici-conoscitivi di mantenimento e consolidamento degli apprendimenti. Dovranno essere attivati all'interno di ciascun percorso formativo attuato dei dispositivi di personalizzazione e di supporto all'apprendimento, utili a favorire la conoscenza da parte dell'allievo di quelle dimensioni "psico-sociali" che costituiscono requisiti indispensabili per favorire l'adattabilità e l'occupabilità dei destinatari.

Tale Misura deve essere attivata almeno unitamente alla Misura 3 - Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione di persone con disabilità.
In caso di mancata assunzione del tirocinante da parte dell'impresa che ha attivato la Misura 1, la regione si riserva di applicare appositi provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa.

I percorsi formativi potranno avere ad oggetto:
- alfabetizzazione informatica;
- alfabetizzazione linguistica;
- prevenzione e sicurezza propedeutici all'inserimento in contesti lavorativi (si intendono moduli formativi ulteriori rispetto ai percorsi di prevenzione e sicurezza obbligatoriamente previsti dalla normativa nazionale per i lavoratori);
- acquisizione di competenze trasversali;
- acquisizione di competenze tecniche e professionali di base;
- percorsi formativi in relazione alle vacancies occupazionali;
- **ogni ulteriore percorso formativo che possa aumentare l'occupabilità dei destinatari definito, sulla base dei propri fabbisogni, da parte dell'impresa tramite proprio personale qualificato**

I percorsi di formazione, in ogni caso, potranno essere progettati in riferimento a profili e a singole Unità di Competenza di cui al Repertorio regionale delle competenze e dei profili consultabile sul sito https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/repertorio-competenze, anche in un'ottica di successivo riconoscimento di crediti formativi e/o di qualificazione degli apprendimenti.
Le classi dovranno essere costituite da un numero massimo di 5 destinatari. È consentito anche attivare attività formative in forma individuale. In caso di un numero di destinatari superiore a 5, dovranno essere attivati più percorsi formativi.
I percorsi formativi possono avere una durata compresa tra un minimo di 40 ore e un massimo di 120 ore (per un max di 6 ore al giorno).

7.1.1. Soggetti attuatori

Le imprese possono progettare i contenuti formativi e garantirne l'erogazione o direttamente, attraverso proprie strutture interne e personale qualificato con funzioni formalmente codificate (attraverso specifici ordini di servizio) o ricorrendo - attraverso apposita delega - all'apporto i seguenti soggetti:

- Istituzioni Formative in regime convenzionale ovvero enti accreditati nella Regione Lazio per la formazione continua e utenze speciali ai sensi della DGR n. 682 del 01/10/2019;
- Istituzioni Formative a gestione diretta degli Enti territoriali;
- Università statali e non statali legalmente riconosciute, scuole e istituti professionali statali e paritari, altri soggetti tenuti all'accreditamento attraverso procedure semplificate ai sensi dell'art. 3 punto 3 della DGR 682/2019 e s.m.i.

Nella realizzazione dei percorsi formativi sarà considerato un valore aggiunto il coinvolgimento di Enti del Terzo settore con consolidata esperienza nel settore della disabilità.

Il documento richiesto che formalizza il titolo in uscita a conclusione del corso di formazione, valido al fine della successiva spendibilità in termini di crediti formativi, anche in chiave europea, nonché di certificabilità delle competenze acquisite è il "**Documento di trasparenza rivolto alla validazione delle competenze e istruzioni per la compilazione del modello**" di cui alla Determinazione n. G01803 del 20/02/2019. Di seguito il link del documento: https://www.regione.lazio.it/documenti/64587
Il suddetto documento dovrà essere redatto, in base alla normativa regionale, con il supporto e l'accompagnamento di operatori/trici abilitati/e all'esercizio delle funzioni di "Individuazione e messa in trasparenza delle competenze" e "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento di crediti formativi" e presenti negli elenchi regionali che l'ente beneficiario dovrà individuare.

7.1.2. Gestione finanziaria

Nell'ottica di semplificare l'attività di rendicontazione e controllo, la Regione si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 art. 53 par.3 lett. a) (conformemente a un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile).
L'importo delle UCS applicate ai percorsi formativi di cui al presente Avviso è stabilito in base ai valori delle UCS approvate nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL, così come indicizzate dalla Delibera ANPAL N.5/2023 e adottate dalla scrivente Amministrazione nell'ambito del presente Avviso.

Per l'attivazione di un percorso di formazione previsto nel presente Avviso è previsto l'attivazione di classi in piccoli gruppi da 1-5 allievi o il ricorso alla formazione individuale.

Dal punto di vista della gestione finanziaria è riconosciuto un importo pari al numero delle ore previste dal corso (min40 - max 120h) secondo la seguente formula:

(UCS ora corso X tot h)

I costi sostenuti per l'erogazione dei percorsi formativi, calcolati tramite l'applicazione di UCS sono rimborsati a processo, in coerenza con la tipologia delle stesse UCS applicabili come di seguito specificate:

- UCS ora corso: euro 39,94 (Orientamento specialistico).

Nell'ambito di uno stesso progetto integrato **è possibile attivare max 10 percorsi di formazione individuale** oppure più corsi rivolti a piccoli gruppi per un totale complessivo di 10 allievi.

La definizione dei requisiti di appartenenza almeno alla suddetta fascia, rilevabile dal curriculum vitae redatto in formato UE, è dettagliata nella D.D. n. G04128 28 marzo 2023 "Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", Sezione B, par. 1.9.1.

Il costo dell'intervento formativo che deve essere esplicitato nella scheda D, a preventivo, sarà pertanto calcolato applicando il costo unitario standard applicabile sulla base del predetto metodo di calcolo.
In tale costo sono ricompresi tutti i costi connessi alla realizzazione delle attività formative inclusi gli eventuali costi sostenuti dal soggetto attuatore per adeguamenti di spazi o per l'acquisto di forniture e strumentazione tecnica utili all'erogazione del percorso formativo.

7.1.3. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo per la Misura 1 avviene mediante un anticipo del 40% e del saldo, a conclusione delle attività formative. Il Soggetto attuatore può richiedere, motivando, anche una domanda di rimborso intermedia previa rendicontazione di almeno il 70% dell'anticipo che sarà erogato a seguito di verifica di realizzazione delle attività e della spesa.

Per il pagamento dell'anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:
- dichiarazione avvio attività;
- richiesta di erogazione dell'anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di anticipo;
- idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo complessivo del progetto.

Per l'erogazione del saldo relativamente alla Misura 1, il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto corredato della seguente documentazione:
- relazione dettagliata conclusiva dell'attività realizzata;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di pagamento saldo;
- rendicontazione delle attività formative svolte nell'ambito della Misura 1 secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023.

Il Soggetto attuatore può scegliere di ricevere l'intero contributo a saldo a conclusione delle attività formative.

L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo.

7.2. Misura 2 – Tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità

La Misura 2 prevede la realizzazione di tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione esclusivamente per i destinatari definiti all'art. 5. L'esperienza on the job è finalizzata ad aprire un percorso di familiarizzazione graduale con il contesto lavorativo e le regole del sistema imprenditoriale e alle aziende una conoscenza approfondita del lavoratore che favorisca il superamento di eventuali ostacoli alla successiva assunzione. Tali tirocini dovranno realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 576/2019 presso una sede situata nel territorio della Regione Lazio.

Si ricorda che la Misura 2 deve essere accompagnata obbligatoriamente dalla richiesta del contributo previsto dalla Misura 3 e facoltativamente anche dalla richiesta di attivazione della Misura 1 e/o della Misura 4.
In caso di mancata assunzione del tirocinante da parte dell'impresa che ha attivato la Misura 2, la regione si riserva di applicare appositi provvedimenti nei confronti dell'impresa stessa.

La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.
Sono esclusi dall'intervento i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.
Per tutto ciò che concerne l'attivazione e la gestione del tirocinio si rimanda alle disposizioni DGR n.576/2019 nonché alle normative e ai regolamenti in materia. In ogni caso, **la durata del tirocinio non potrà essere superiore ai 12 mesi** e comunque collegata allo svolgimento del Progetto Formativo Individuale (PFI).
Per ogni mese è previsto un impegno minimo del tirocinante di 96 ore/mese. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità o malattia lunga: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio.
Per accompagnare l'inserimento della persona con disabilità nel contesto produttivo e lavorativo è prevista la figura del tutor specialistico (in aggiunta al tutor aziendale previsto dalla DGR 576/2019) che dovrà accompagnare la persona per tutta la durata del tirocinio. Le ore ammesse corrispondono al massimo ai valori indicati nell'art. 14, in base alle caratteristiche del tirocinante ed alla durata del tirocinio.
Il tutor specialistico viene individuato dal tirocinante tra le figure professionali che lo supportano in materia di orientamento al lavoro. In assenza di tale designazione il tutor specialistico viene individuato dal soggetto promotore in base al possesso delle competenze specifiche richieste per l'esercizio dell'area funzionale VII all'OMLS - Progettazione e consulenza per l'occupabilità dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità relativa ai servizi specialistici indicati all'allegato 1 "Schede dei servizi" di cui all'art. 4 della determinazione dirigenziale G11651 del 8 agosto 2014. Tale ruolo può coincidere con la figura dell'OMLS.
Dovrà, in ogni caso, essere prevista un'attività di tutoraggio aziendale che svolge un ruolo fondamentale per la riuscita del tirocinio in termini di valenza formativa, poiché a lui spetta il compito di dare concretezza al valore dell'azienda come luogo educativo, assicurando le necessarie attività di coordinamento con il soggetto promotore. Il tutor aziendale ha il compito di affiancare costantemente il/la tirocinante sul luogo di lavoro, garantendo la supervisione continuativa di tutte le attività previste nel progetto formativo.
Al termine del percorso di tirocinio, dovrà essere rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale sulle attività effettivamente svolte conformemente a quanto stabilito all'art. 14 della DGR 576/2019.

7.2.1. Soggetti coinvolti

Il contributo si rivolge a soggetti promotori o soggetti ospitanti con i seguenti requisiti:

- **Soggetti promotori:**
  a. soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro ai sensi della normativa nazionale e regionale;
  b. SILD/Centri per l'Impiego (in questo caso, non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione).

- **Soggetti ospitanti:**

I soggetti ospitanti sono le imprese, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali aventi almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio. Sono escluse le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o qualificabili come pubblici e le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e

soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi e con la normativa di cui alla l. n. 68/1999 e smi.
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge L.68/99 devono avere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, una convenzione art. 11 L.68/99 attiva per la copertura della quota di riserva ex art.3 della già menzionata legge.

7.2.2. Voci di costo per cui è possibile chiedere il contributo

Il finanziamento della Misura riguarda le spese relative allo svolgimento del tirocinio, le quali si riferiscono a:

- **attività di promozione**, ovvero le attività poste in essere dal soggetto promotore finalizzate all'attivazione del tirocinio, quali a titolo esemplificativo: le attività di preselezione e di incrocio domanda e offerta, l'attività di scouting di soggetti ospitanti potenzialmente interessati ad accogliere il tirocinante, le attività amministrative legate all'avvio del tirocinio (raccolta documentazione e certificazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, definizione del progetto formativo, stipula delle convenzioni, ecc.). Per tale attività viene riconosciuto un rimborso forfettario di € 537,50 per ogni tirocinio avviato;
- **spese relative all'indennità di tirocinio** erogata dal soggetto ospitante al tirocinante, verificato il rispetto delle condizioni di frequenza minime ai sensi della DGR 576/2019. L'importo complessivo del contributo è pari alla quota dell'indennità effettivamente erogata e non può in ogni caso essere superiore a € 800,00 euro mensili, per un massimo di € 9.600,00 complessivi per persona a valere sulla stessa azienda.
  In caso di interruzione anticipata del tirocinio il rimborso dei costi sarà ammissibile solo a fronte del completamento di almeno il 50% del progetto formativo di tirocinio (nel caso di un tirocinio della durata di 12 mesi dovrà essere stato effettuato il 70% dell'orario mensile nel corso dei primi 6 mesi).
- **spese relative a coperture assicurative e per la sicurezza sul lavoro:** legate alle coperture assicurative del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, per la Responsabilità Civile (RC) verso terzi e per l'eventuale visita medica è previsto, a fronte di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, un rimborso fino a € 200,00;
- **spese relative al tutoraggio specialistico:** è riconosciuta al soggetto attuatore la spesa per l'attività di tutoraggio specialistico che viene garantita al tirocinante e che si sostanzia in una attività di accompagnamento personalizzata da parte di un operatore specializzato finalizzata a facilitare l'inserimento del tirocinante nel contesto produttivo del soggetto ospitante, verificare il buon andamento del tirocinio, a consentire l'acquisizione di competenze ed abilità del tirocinante in base a quanto stabilito nel progetto formativo, a favorire la soluzione di criticità che possono insorgere durante il tirocinio. Le ore sono riconosciute sulla base dell'UCS di €/h 39,94 per attività di tutoraggio e accompagnamento relativa al LEP F2) "Attivazione del tirocinio" dell'allegato B "Adeguamento Unità di costo standard di GOL previsti dalla Delibera ANPAL 6/2022", approvato con delibera n.5 del 12/04/2023 del Commissario straordinario di ANPAL.
  In caso di soggetto promotore pubblico il tutor specialistico viene individuato dal tirocinante tra le figure professionali che lo supportano in materia di orientamento al lavoro. In assenza di tale designazione vale quanto previsto nel punto 7.2.
  In caso di soggetto promotore pubblico il pagamento per l'attività svolta dal tutor specialistico verrà erogato dal soggetto ospitante al tutor stesso.

  Tale spesa è riconosciuta secondo i seguenti massimali:

Durata	N. massimo ore	Importo massimo
12 mesi	80	€ 3.195,20

7.2.3. Modalità di erogazione del contributo

L'Avviso prevede due modalità di rimborso delle spese relative alle spese di promozione, alle indennità mensili di tirocinio, alle attività amministrative di gestione di tirocinio, ai costi assicurativi, alle spese relative di tutoraggio specialistico e la possibilità di richiedere un anticipo sulle prime quattro mensilità, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria.
In caso di soggetto promotore pubblico il rimborso delle voci di costo previste verrà erogato dalla regione al soggetto ospitante.

Modalità A – Rimborso dell'intero contributo a saldo

Il Soggetto attuatore può scegliere di ricevere l'intero contributo a saldo a conclusione delle attività di tirocinio con apposito modello di richiesta erogazione messo a disposizione dell'Amministrazione.
Il Soggetto attuatore invia tramite il sistema SIGEM la domanda di rimborso (DDR) secondo il modello di cui all'allegato 8B comprendente, eventualmente, anche le spese di accomodamento ragionevole redatta secondo il modello di cui all'allegato 8D, corredata dai documenti indicati di seguito:

- dichiarazione avvio del tirocinio (ALLEGATO 27 - SEZIONE A - COMUNICAZIONE AVVIO TIROCINI EXTRACURRICULARI DD n. G04128/2023);
- registri presenza (format da ALLEGATO 20B - SEZIONE A - REGISTRO DELLE PRESENZE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DD n. G04128/2023);
- tabella di riepilogo del calcolo relativo all' indennità di tirocinio erogata (Allegato 9);
- dichiarazione regolare pagamento indennità (Allegato 10);
- copia dei bonifici di pagamento dell'indennità;
- dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio (Allegato 11);
- attestazione finale (format DD n. G14934 del 03/11/2017);
- modulistica compilata attestante le attività di tutoraggio specialistico;
- garanzie assicurative:
  - Denuncia di esercizio INAIL;
  - Attestato di pagamento dell'assicurazione INAIL;
  - Polizza e attestato di pagamento dell'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi.
  - Garanzie assicurative.

Tutti i modelli sono stati approvati con DD G11495/2016 e vengono trasmessi agli enti prima dell'avvio del percorso.
L'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di un DURC positivo, ove previsto.

Modalità B - Richiesta erogazione anticipo con fideiussione e saldo

L'erogazione del contributo avverrà nelle seguenti modalità:

- anticipo, pari al 60% del finanziamento relativo alla realizzazione della Misura, in seguito all'avvio delle attività, previo ricevimento della dichiarazione di inizio attività;
- saldo, fino al restante 40% del finanziamento, dopo la verifica della realizzazione completa delle attività.

Per il pagamento dell'anticipo, deve essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione avvio attività;
- richiesta di erogazione dell'anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo complessivo del contributo inclusivo delle indennità di tirocinio da erogare (ove previsto);
- idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo complessivo del progetto inclusivo delle indennità di tirocinio da erogare.

Per l'erogazione del saldo relativamente alla Misura 2, il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un

rendiconto corredato della seguente documentazione:

- relazione dettagliata conclusiva dell'attività realizzata;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di pagamento intermedio;
- rendicontazione dei tirocini attivati nell'ambito della Misura 2 secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023;
- modulistica compilata attestante le attività di tutoraggio specialistico;
- documentazione attestante le spese sostenute dal soggetto ospitante per l'assicurazione;
- registri presenza (format da ALLEGATO 20B - SEZIONE A - REGISTRO DELLE PRESENZE TIROCINIO EXTRACURRICULARE DD n. G04128/2023);
- dichiarazione regolare pagamento indennità (Allegato 10);
- copia dei bonifici di pagamento dell'indennità;
- dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio (Allegato 11).

L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo.

7.3. Misura 3 – Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità

L'obiettivo principale della Misura 3 è quello di favorire l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità così come definite al paragrafo 5 dell'avviso. In linea con le finalità generali dell'Avviso, ha, inoltre, quale obiettivo quello di integrare le agevolazioni erogate dall'INPS, previste dall'art. 13 della Legge n. 68/1999, connotandosi come complementare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, sostenendo il finanziamento di incentivi ai datori di lavoro privati per assunzioni a tempo determinato, indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal senso, la presente Misura si sostanzia nell'erogazione di incentivi per l'inserimento e il mantenimento lavorativo. Come dettagliato ai successivi paragrafi, gli incentivi all'assunzione si inquadrano nella normativa degli aiuti di Stato e a scelta del datore di lavoro possono essere concessi applicando il il Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) oppure il Regolamento UE n. 651/2014 (in particolare l'art. 33).

Si ricorda che la Misura 3 può essere accompagnata dalla richiesta del contributo previsto dalla Misura 1, 2 e 4.

7.3.1. Soggetti richiedenti

I datori di lavoro privati, soggetti o non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Per poter richiedere la concessione dell'incentivo si considera come area di intervento l'intero territorio regionale e **i datori di lavoro devono avere almeno una sede operativa o unità produttiva locale ubicata nel territorio della Regione Lazio, indipendentemente da dove è ubicata la sede legale. Pertanto, la competenza territoriale è stabilita in funzione del luogo di assunzione del lavoratore disabile.**
Sono escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e smi.
Con riferimento ai contratti di somministrazione, si precisa che, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7.3.4 "Aiuti di Stato e cumulabilità", **i soggetti beneficiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti**:

- essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);

ovvero:

- sono regolarmente iscritti al relativo registro, albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all' art. comma 7 della L. 4/2013 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per altri datori di lavoro o liberi professionisti);
- garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociale obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con obblighi retributivi e contributivi;
- essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime giuridico;
- non essere state destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;
- non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
  a. licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo, ai sensi della normativa vigente;
  b. licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
  c. procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente;
- non avere vincoli di parentela con i lavoratori assunti per cui si richiede l'incentivo.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento della liquidazione del contributo, pena la non riconoscibilità dello stesso.
Per beneficiare degli incentivi, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio del datore di lavoro beneficiario.

7.3.2. Limiti e deroghe

In deroga ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi all'occupazione, previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, si precisa che per le assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 è possibile beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso [assunzioni in quota di riserva ex art.3 L.68/99], nel rispetto del principio di cumulabilità degli incentivi previsto dal par. 6 della Circolare INPS n. 99/2016 e dal rispetto dei limiti consentiti in materia di

aiuti di Stato.
Fatta eccezione per la deroga sopra indicata, per le assunzioni effettuate oltre la c.d. quota di riserva prevista dalla l. 68/99, si applicano i principi previsti dall'art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015 l'incentivo non spetta:

a. se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
b. se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c. se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d. se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

7.3.3. Caratteristiche dei contratti di lavoro ammessi agli incentivi

Gli incentivi per l'inserimento e il mantenimento lavorativo sono riferiti a contratti di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:

- il contributo è riconosciuto una tantum per ciascun lavoratore inserito in organico con rapporto di lavoro a tempo determinato pari almeno a 12 mesi;
- per ogni lavoratore è possibile richiedere una sola tipologia di incentivo;
- il contributo è riconosciuto in tre rate annuali in caso di assunzione a tempo indeterminato o nel caso di lavoratore già in organico e stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- sono ammesse all'incentivo le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, come indicato sopra, nonché le trasformazioni di precedenti rapporti, effettuate dalla data di pubblicazione del presente Avviso;
- sono ammesse all'incentivo le assunzioni con contratto part-time nel limite minimo previsto nei contratti collettivi; l'incentivo sarà riproporzionato in base alla percentuale di part-time, salvo quanto previsto al punto a) del paragrafo 7.3.5, rubricato "Condizioni di concessione dell'incentivo";
- il contributo ha ad oggetto sia le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99 che quelle che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.

Considerando la possibilità di cumulo tra il beneficio ex articolo 13 della legge n. 68/1999 e gli incentivi previsti nel presente Avviso, si precisa che, in caso di applicazione del regolamento de minimis, il cumulo degli incentivi non devono superare il 100% del costo salariale relativo al periodo in cui il lavoratore è impiegato. Anche in caso di applicazione dell'art. 8, par. 6 del Regolamento (UE) 651/2014 occorre considerare **che l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 100% dei costi ammissibili, consistenti, come previsto dal medesimo articolo, nei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.**
Non è ammissibile il riconoscimento dell'incentivo per assunzioni avvenute nell'ambito del lavoro domestico, o con contratto di lavoro a domicilio o intermittente, o con contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

In particolare, sono ammissibili esclusivamente le seguenti forme contrattuali:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

A. Incentivo per assunzioni con contratto a tempo indeterminato

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/99 e che si trovino nella seguente condizione:
   - con età superiore a 18 anni in stato di disoccupazione con DID attiva.

   L'incentivo è pari a 18.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 6.000 euro.

2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/99 e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
   - Invalidità pari o superiore al 79%;
   - Donne in stato di disoccupazione con DID attiva.

   L'incentivo è pari a: 27.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 9.000 euro.

3. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/99 con invalidità psichica o intellettiva (con percentuale che consenta l'iscrizione al collocamento mirato, cioè > 45%).

   L'incentivo è pari a: 36.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 12.000 euro

Il datore di lavoro dovrà dichiarare se ha beneficiato dell'incentivo dell'INPS, previsto dall'art. 13 della L. n. 68/99, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, indicando l'importo massimo dell'incentivo riconosciuto dall'INPS proporzionato alla retribuzione annua lorda e la durata in mesi dell'incentivo.

Il lavoratore deve rimanere in forza per almeno 36 mesi.

B. Incentivi per assunzioni con contratto a tempo determinato

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/99 con le caratteristiche di cui ai punti a), b), c) e d), con **contratto a tempo determinato la cui durata iniziale non sia inferiore a 12 mesi.**

L'incentivo è pari a:

a) 5.000 euro per assunzioni di persone con invalidità fino al 79%;
b) 7.500 euro per assunzioni di persone con invalidità pari o superiore al 79%;
c) 7.500 euro per assunzioni di donne in stato di disoccupazione con DID attiva;
d) 10.000 euro per assunzioni di persone con disabilità psichica o intellettiva superiore al 45%.

C. Incentivi per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato e stabilizzazioni

L'incentivo è pari a:

a) 18.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 6.000 per assunzioni di persone disabili con invalidità fino al 79%;

b) 27.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 9.000 per assunzioni di persone disabili con invalidità pari o superiore al 79%;
c) 36.000 euro da erogare in 3 rate da erogarsi nell'arco di 3 anni ogni 12 mesi di 12.000 per assunzioni di persone disabili con invalidità psichica o intellettiva maggiore del 45%.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare se ha beneficiato dell'incentivo dell'INPS, previsto dall'art. 13 della L. n. 68/99, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, indicando l'importo massimo dell'incentivo riconosciuto dall'INPS proporzionato alla retribuzione annua lorda e la durata in mesi dell'incentivo.

Riepilogo rapporti di lavoro incentivati:

A - INCENTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	
• disoccupati con DID attiva con età superiore a 18 anni	18.000 euro da erogare in 3 rate annuali di 6.000 euro
• invalidità pari o superiore al 79% • donne in stato di disoccupazione con DID attiva	27.000 euro da erogare in 3 rate annuali di 9.000 euro
Invalidità psichica o intellettiva	36.000,00 euro da erogare in 3 rate annuali di 12.000 euro
B. INCENTIVI PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	
invalidità fino al 79%	5.000 euro
• invalidità pari o superiore al 79% • donne in stato di disoccupazione con DID attiva	7.500 euro
disabilità psichica o intellettiva >45%	10.000 euro
C. INCENTIVI PER TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO	
Invalidità fino al 79%	18.000 euro da erogare in 3 rate annuali di 6.000 euro
invalidità pari o superiore al 79%	27.000 euro da erogare in 3 rate annuali di 9.000 euro
invalidità psichica o intellettiva maggiore del 45%	36.000,00 euro da erogare in 3 rate annuali di 12.000 euro

7.3.4. Regimi di aiuto e cumulabilità

Fermo restando il rispetto dei presupposti normativi in materia di Aiuti di Stato, il presente Avviso pubblico prevede che, a scelta del datore di lavoro, gli incentivi all'assunzione potranno essere concessi applicando il Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) oppure il Regolamento UE n. 651/2014 (in particolare l'art. 33).

Applicazione del regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831)

Ai sensi del Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) potranno essere concessi aiuti per un massimale di non più di € 300.000,00, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (100.000 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831).
L'importo massimo concedibile in de minimis per l'impresa che fa richiesta di finanziamento a valere sul presente Avviso non può superare i massimali sopra citati.

Qualora la concessione di aiuti «de minimis» a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'aiuto non può essere finanziato, neanche in quota parte.
È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di comunicare all'Amministrazione ogni modifica della situazione intervenuta dalla data di sottoscrizione della dichiarazione "de minimis" fino al momento della concessione.
Il controllo sul rispetto del massimale degli aiuti "de minimis" già concessi avverrà esclusivamente attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Aiuti de minimis - cumulabilità

I contributi erogati con il presente dispositivo sono cumulabili con altre forme di incentivi, fermo restando l'impossibilità di superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Applicazione del regolamento in esenzione (Reg. UE n. 651/2014)

Gli incentivi all'assunzione di cui al presente Avviso possono essere concessi anche nel rispetto del Capo I, nonché dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014.
L'aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovano in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto **18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.**
In particolare, l'articolo 33, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 651/2014 **prevede che l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi ammissibili, consistenti, come previsto dal medesimo articolo, nei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato**. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 6, precisa che **gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati** in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili **oltre la soglia massima applicabile prevista**, **purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.**
Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 31, del Regolamento (CE) 651/2014, si ricorda che per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Incremento occupazionale netto

In caso di applicazione del regolamento in esenzione (651/2014) l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione".
Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto UE.
L'incentivo, in forza del disposto dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 651/2014 (all. n. 3), è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

7.3.5. Condizioni di concessione dell'incentivo

La concessione dell'incentivo è sottoposta alle seguenti condizioni:

a. In caso di interruzione anticipata del contratto per cause non imputabili all'azienda l'incentivo viene riparametrato in relazione ai mesi interi effettivamente lavorati; per ottenere l'incentivo il rapporto di lavoro deve avere in ogni caso superato la durata di 6 mesi per i contratti a tempo determinato di 12 mesi e di 36 mesi per i contratti a tempo indeterminato;
b. In caso di rapporto di lavoro part-time l'importo è riconosciuto per intero se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali. In caso di orario inferiore alle 30 ore settimanali l'importo è riparametrato secondo la seguente formula: Importo spettante = (Importo spettante full time/30)* ore part time;
c. L'incentivo viene riconosciuto per l'orario di lavoro indicato al momento della domanda. Il soggetto datoriale si impegna a non modificare l'orario contrattuale per almeno 12 mesi. In caso di eventuali riduzioni dell'orario di lavoro richieste dal lavoratore non verrà riparametrato l'importo dell'incentivo se l'articolazione oraria non scende sotto del 50%+1h dell'orario contrattuale full time. Se la riduzione interviene per cause imputabili al soggetto datoriale prima dei 12 mesi e pregiudica la computabilità in quota di riserva ex art.3 l.68/99 (inferiore al 50%+1h dell'orario contrattuale full time) l'incentivo si perde per intero;
d. Il valore dell'incentivo è determinato in relazione alla durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione e potrà essere riparametrato in sede di liquidazione in caso di riduzione del periodo contrattuale solo se ricorrono le condizioni di cui al punto "a) del presente paragrafo;
e. L'incentivo è ammesso anche in caso di trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato per i quali si sia stato erogato l'incentivo di cui al presente Avviso; per ottenere l'incentivo per la trasformazione il soggetto beneficiario deve presentare una nuova domanda;
f. Non rilevano ai fini del calcolo dell'incentivo le variazioni della percentuale di invalidità afferenti alle persone disabili assunte, intervenute successivamente all'erogazione dell'incentivo stesso.

7.3.6. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo per gli incentivi può avvenire, a scelta del beneficiario, nelle seguenti modalità:

In caso di assunzione per contratti di lavoro a tempo determinato:

a) in un'unica soluzione previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare a seguito dell'approvazione del finanziamento in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 8C, accompagnata dall'emissione di idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulata a garanzia dell'importo da ricevere come contributo e previa verifica dell'avvenuta assunzione/i, allegando una busta paga del contratto di lavoro;
b) in un'unica soluzione previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare successivamente ai 12 mesi dalla data di assunzione in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 8C, previa verifica dell'avvenuta assunzione/i e allegando una busta paga del contratto di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato o in caso di trasformazione da determinato a indeterminato il contributo viene erogato in rate triennali previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare successivamente ai 12 mesi dalla data di assunzione, ai 24 mesi e ai 36 mesi, in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 8C, previa verifica del mantenimento del contratto di lavoro e allegando una busta paga del contratto di lavoro.

Per le assunzioni a tempo determinato al dodicesimo mese successivo alla data di assunzione, verrà effettuata la verifica della permanenza dei requisiti.

Per le assunzioni a tempo indeterminato al dodicesimo mese/ventiquattresimo mese/trentaseiesimo mese successivo alla data di assunzione, verrà effettuata la verifica della permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, per il beneficiario si attiva il procedimento di revoca del finanziamento concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.
A seguito dell'approvazione del finanziamento, il beneficiario è tenuto a:

- nominare un Responsabile Esterno Operativo (REO) responsabile dell'alimentazione del sistema informativo. Tale ruolo può essere ricoperto anche da un consulente o soggetto esterno all'impresa beneficiaria;
- compilare le informazioni anagrafiche dei destinatari dell'incentivo con i dati dei lavoratori assunti;
- inviare attraverso il sistema SIGEM la domanda di rimborso, con le quali richiede l'erogazione del contributo con i relativi documenti allegati richiesti. La domanda di rimborso andrà redatta secondo il modello Allegato 8C al presente Avviso;
- trasmettere, a seguito della verifica di conformità, attraverso l'applicativo in uso presso la Regione Lazio, la fattura elettronica per il pagamento dell'incentivo.

L'erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

7.4. Misura 4 – Accomodamenti ragionevoli

La presente Misura dà attuazione a quanto previsto dall'art.14 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dalla D.lgs. 151/2015 nonché dal DM 3 maggio 2024, n.62.
L'accomodamento ragionevole è stato introdotto con l'art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e nello specifico si riferisce a: "modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi

particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".
Gli accomodamenti ragionevoli sono volti ad eliminare e a prevenire le barriere e/o ad attivare supporti necessari finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona con disabilità nel contesto di lavoro.
Gli accomodamenti potranno essere richiesti anche attraverso una richiesta di contributo non associata alle Misure 2 e 3 previste nell'Avviso.
L'attivazione della Misura 4 in maniera singola è riservata esclusivamente alle imprese sottoposte agli obblighi ex l. 68/99 che hanno adempiuto ai relativi obblighi alle assunzioni.

Il contributo è riconosciuto per:
a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo ergonomici, macchine per ufficio e programmi informatici;
b) introduzione tecnologie di telelavoro, per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart (acquisto hardware/software/reti);
c) realizzazione di opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro, ammissibili solo in caso di contratti a tempo indeterminato o apprendistato;
d) abbattimento di barriere architettoniche (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro) ammissibili solo in caso di contratti a tempo indeterminato o apprendistato;
e) tutoraggio specialistico;
f) formazione del disability manager; attività formative rivolte al personale delle aziende in cui sono inseriti lavoratori con disabilità;
g) introduzione di ausili, soluzioni tecniche e tecnologie assistive, soluzioni organizzative che permettono il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio anche la fine di una ottimizzazione della conciliazione vita/lavoro.

Ogni intervento di realizzazione o adeguamento del posto di lavoro deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità della persona interessata, desumibili dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 nonché su indicazione del medico competente aziendale o previo parere del Comitato Tecnico.
Non sono ammissibili interventi o acquisti di strumentazione non strettamente necessari a favorire l'inserimento nel contesto lavorativo da parte delle persone con disabilità indicate nella richiesta di finanziamento.

7.4.1. Risorse finanziarie

Gli incentivi per gli accomodamenti ragionevoli di cui al presente Avviso possono essere concessi, a scelta del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento n. 2023/2831 "de minimis" oppure nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (in particolare del Capo I e dell'art. 34).
In entrambi i casi si prevede una intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.
Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per il 100% del costo sostenuto, **entro il massimale di:**

7.000 euro	**per lavoratore assunto a tempo indeterminato**	**Contributo richiedibile per max 5 lavoratori**
4.000 euro	**per lavoratore assunto a tempo determinato**	**Contributo richiedibile per max 5 lavoratori**
2.000 euro	**per tirocinante**	**Contributo richiedibile per max 3 tirocinanti**

Ciascuna richiesta deve essere correlata ad una o più persone con disabilità, tra coloro che abbiano le

condizioni previste al paragrafo 5 Destinatari, nei limiti sopra previsti.
Nella domanda di contributo per l'accomodamento ragionevole dovrà essere indicato il nome e cognome e il Codice Fiscale del lavoratore a cui è destinata la richiesta di accomodamento. Ciascun datore di lavoro potrà presentare al massimo 5 richieste di accomodamento per un massimo di 5 lavoratori coinvolti, mentre per i tirocinanti si potranno richiedere al massimo 3 richieste per un massimo di 3 tirocinanti.
Se il datore di lavoro ha già fatto richiesta per la Misura 4 per uno o più tirocinanti, per i medesimi soggetti non è consentito fare richiesta di accomodamento quando tali soggetti vengono poi assunti dal datore di lavoro.
In caso di attivazione della Misura 2 non è possibile richiedere l'accomodamento ragionevole "tutoraggio specialistico" essendo già compreso nella Misura.

In fase di presentazione della domanda è richiesto il rispetto della caratteristica di unicità dell'intervento (non si potrà presentare due o più domande di contributo per lo stesso intervento anche se riferita ad una pluralità di fruitori).
I contributi previsti dal presente documento non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute dal datore di lavoro per le medesime spese.

7.4.2. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà riconosciuto a fronte di una rendicontazione a costi reali producendo la seguente documentazione:
- giustificativi di spesa (fatture, bonifici quietanzati, ecc.);
- documentazione comprovante gli acquisti o i lavori effettuati (DDT. Documentazione, ecc.);
- relazione sull'intervento di accomodamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di un DURC positivo, ove previsto.

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 8D e previa verifica della rendicontazione.

8. Quadro riepilogativo delle modalità di rendicontazione

Le indicazioni relative alla rendicontazione afferenti a ciascuna Misura delineate nei paragrafi precedenti sono schematizzate nella tabella sottostante che riepiloga la concatenazione del processo rendicontativo in funzione della tipologia progettuale. A tali indicazioni il soggetto proponente dovrà attenersi ai fini della erogazione del contributo.

Concatenazione della rendicontazione in funzione della tipologia progettuale in caso di progetto integrato

Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura 4
A saldo al termine delle attività formative. Con richiesta di anticipo e successivo saldo al termine delle attività formative.	A saldo al termine delle attività di tirocinio. Con richiesta di anticipo e successivo saldo al termine delle attività di tirocinio.	In caso di assunzione a tempo determinato scelta fra 2 modalità: - in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del finanziamento in piattaforma SIGEM - in un'unica soluzione successivamente ai 12	Rendicontazione a costi reali al termine della conclusione delle attività di accomodamento

		mesi dalla data di assunzione in piattaforma SIGEM In caso di assunzione a tempo indeterminato o in caso di trasformazione da determinato a indeterminato il contributo viene erogato in tre rate annuali da erogare ogni 12 mesi previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare successivamente ai 12 mesi dalla data di assunzione, ai 24 mesi e ai 36 mesi in piattaforma SIGEM	

9. Termini di adesione dei soggetti proponenti

Le proposte potranno essere presentate a partire dalle ore 10:30 di mercoledì 15 dicembre 2025 fino alle ore 12:00 di giovedì 28 maggio 2026. Lo sportello potrà essere chiuso anticipatamente in caso di esaurimento risorse. La chiusura dello sportello verrà comunicata dall'Amministrazione.

10. Modalità per la presentazione delle candidature

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/ attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione, qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso:
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/202206/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf
Il completamento della procedura permette l'accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della proposta progettuale. All'interno della piattaforma, una volta effettuato l'accesso, i soggetti proponenti dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale al fine della candidatura, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.
La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione come di seguito indicato:

- Allegato 0: Manifestazione d'interesse per la partecipazione alle Misure dell'Avviso;
- domanda di ammissione a finanziamento, (allegato 1, 2, 3, 4 in dipendenza delle misure da attivare), da stampare, firmare (anche digitalmente) e allegare;
- documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato, del soggetto proponente;
- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato 7, da stampare, firmare e allegare;
- tracciato RNA in caso di attivazione delle Misure 3 e 4 (allegato 12);
- allegato 5 per la dichiarazione degli aiuti in esenzione (ove pertinente) in caso di attivazione delle Misure 3 e 4.

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.
Modalità di presentazione della proposta progettuale diverse da quella indicata comportano l'esclusione.

L'amministrazione si riserva di attivare il soccorso istruttorio con termini e modalità che saranno disposti con apposito atto.

Sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata, come specificatamente indicato al paragrafo 21 del presente Avviso Pubblico.

Per la Misura 3, al momento della domanda di incentivo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro come definito dall'articolo 3.3 deve aver effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. Come già indicato nell'art. 2. del presente avviso, in caso di presentazione e attivazione di un progetto integrato, questo potrà essere attivato anche per un singolo destinatario fino ad un massimo di 20 destinatari. Per ogni lavoratore potrà essere presentata anche una domanda specifica.
Ad ogni modo, in caso di progetto integrato (ad es. tutte le Misure/Misura 1+ Misura 3+ Misura 4/Misura 2+ Misura 3+Misura 4, ecc.) in un'unica domanda i soggetti beneficiari potranno presentare richieste di contributo per un massimo 5 destinatari sino ad un massimo di 4 domande complessive.

In caso di presentazione e attivazione della sola Misura 3 questa potranno essere attivate anche per un singolo destinatario fino ad un massimo di 20 destinatari, attraverso la trasmissione di singole domande.

In caso di presentazione e attivazione della sola Misura 4 si potranno presentare al massimo 5 domande in caso di assunzione e 3 domande in caso di tirocinanti, fermo restando quanto previsto nell'art. 7.4 dell'Avviso.

10.1. Ammissibilità delle candidature

Le operazioni di valutazione delle domande prevedono una verifica di ammissibilità formale a cura della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione – (Area Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di Contatto - Ufficio SILD di Roma), la quale procederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone l'ammissibilità in linea con quanto indicato all'art. 13 del presente avviso rubricato "Motivi di esclusione".
Le candidature pervenute, a prescindere dalla tipologia di percorso, verranno istruite in base all'ordine cronologico ogni 30 giorni.
Nell'ambito del presente Avviso, le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.
A tal proposito, farà fede esclusivamente la data e l'orario di invio della domanda sulla piattaforma dedicata.
Si precisa, inoltre, con riferimento ai "progetti integrati" (ad es. tutte le Misure/Misura 1+ Misura 3+ Misura 4/Misura 2+ Misura 3+Misura 4, ecc.), che, ai fini della formazione della graduatoria in ordine cronologico, saranno considerati arrivati prima e, quindi, precederanno in graduatoria, i progetti che abbiano completamento l'iter di presentazione e, quindi, l'inserimento di tutte le misure previste dal "progetto integrato".

10.2. Esiti delle candidature

Le domande di candidatura a seguito dell'istruttoria formale svolta dalla struttura della Regione prevede la pubblicazione dei seguenti elenchi:

1) l'elenco delle candidature risultate ammesse;
2) l'elenco delle candidature non ammesse per carenza di risorse.
3) l'elenco delle candidature non ammesse in quanto non ammissibili, con indicazione dei motivi di esclusione.

La Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio, sul portale istituzionale, sezione "documenti correlati" nella pagina dell'Avviso Pubblico corrispondente ed ai seguenti indirizzi:
https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione sezione documentazione
https://www.regione.lazio.it/enti/formazione sezione documentazione
http://www.lazioeuropa.it

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati.
La notifica che determinerà l'avvio delle attività per gli ammessi avverrà a mezzo Pec da parte di Regione Lazio e, da tale data, decorreranno i tempi per l'avvio delle attività.
Regione Lazio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei soggetti proponenti.
Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla procedura di ammissibilità, saranno prese in carico dall'amministrazione solamente se ricevute via PEC all'indirizzo: predisposizioneformazione@pec.regione.lazio.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito BUR della Regione Lazio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti integrazioni e precisazioni sulla documentazione presentata esclusivamente per eventuali carenze documentali.

11. Atto unilaterale di impegno

I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all'Atto unilaterale di impegno (Allegato 7), che deve essere compilato, stampato e firmato (*anche digitalmente)*, scannerizzato ed allegato in formato pdf per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

12. Obblighi dei soggetti beneficiari

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, pena la revoca dei contributi.
Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare le normative nazionali e regionali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato italiano;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- per i soggetti pubblici, acquisire e comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto - Legge n. 3/2003) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto. Per i soggetti privati il CUP sarà richiesto direttamente dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario
- dare avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell'approvazione del finanziamento, che avviene tramite PEC che perverrà da parte dell'Area Attuazione Interventi (per le misure ove applicabile);
- effettuare regolari pagamenti mensili ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente all'intervento;

- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei, anche attraverso l'invio di copie di buste paga e della relativa documentazione bancaria;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'Amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale tutti i dati attinenti alla realizzazione;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).
- assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- collaborare ed accettare i controlli che la Regione Lazio e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento.

13. Motivi di esclusione

Le domande verranno escluse, a seguito dell'istruttoria, nel caso in cui:

- siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti ai paragrafi "soggetti proponenti" del presente Avviso;
- le proposte hanno come destinatari soggetti differenti da quanto indicato nel presente Avviso;
- siano state presentate diversamente dai termini stabiliti al paragrafo 9 del presente Avviso;
- siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite al paragrafo 10 del presente Avviso;
- la documentazione richiesta sia mancante ovvero illeggibile a giudizio dell'Amministrazione.

14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

I soggetti beneficiari potranno comunicare in qualunque momento la rinuncia al contributo.
Per la Misura 2 è prevista la REVOCA del contributo nei seguenti casi:

a) il datore di lavoro risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di bonus incentivo oppure trasformi il rapporto di lavoro da full-time a part-time;
b) in caso di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;

c) nel caso in cui la posizione occupazionale non sia mantenuta per 36 mesi successivi alla data di assunzione.

In caso di decadenza e revoca il beneficiario dovrà restituire alla Regione l'intera somma percepita a titolo di incentivo oltre agli interessi legali e di mora che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
In caso di rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione oltre alla quota maggiormente percepita, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto della Regione, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

15. Controlli

Il personale della Regione potrà effettuare in tutte le fasi dell'intervento, e anche a conclusione dello stesso, verifiche ed eventualmente ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.
È altresì facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.
Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.
Il beneficiario è altresì tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al progetto sulla base della vigente normativa e a renderla disponibile in sede di controllo.
ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento applicabile;
- verifica delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;
- verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all'ammissibilità dell'incentivo. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.
La Regione Lazio potrà in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.
La Regione verificherà, inoltre, il mantenimento dello stato occupazionale in qualunque momento successivo all'erogazione dell'incentivo e, comunque, la verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro per cui è stato concesso l'incentivo sarà effettuata nell'arco del dodicesimo mese successivo dalla data di assunzione (ossia dall'invio della comunicazione obbligatoria).
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.
La Regione si riservano la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.
I controlli potranno essere effettuati da dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da

altri organismi di controllo. Le verifiche potranno richiedere l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario, ovvero verificati d'ufficio dalla Regione.

16. Informazione e pubblicità

Il beneficiario dovrà garantire che i destinatari siano informati in merito ai finanziamenti concessi per le assunzioni e i tirocini: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027.

17. Conservazione documenti

In merito alla conservazione dei documenti per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta agli organi di controllo. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

18. Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6.

19. Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

20. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Avv. Elisabetta Longo della Regione Lazio. Referente dell'avviso è il dott. Fabrizio Paramucchi della Regione Lazio.

21. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte progettuali

Per ricevere assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino alla scadenza dello stesso: fondo-occupazione-disabili@regione.lazio.it.

22. Documentazione della procedura

L'Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio: https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027 , https://www.regione.lazio.it/enti/formazione nella sezione documentazione, sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.